



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 54/22 del 14/10/2022

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA POSIZIONE DELL'AZIENDA RISPETTO ALLA DISPONIBILITA' DELLA PORZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA APOLLONIA, VIA SAN GALLO 25, FIRENZE.

Servizio proponente: 10 PRESIDENZA

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Enrico Carpitelli

Presenti: Mauro Bellandi, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, Irene Micali, Francesco Romizi, Sara Sayad Nik

Assenti: Miriana Bilello, Francesco Miglietta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Dato atto che con verbale prot. 30230/3309/95 del 22 febbraio 1996 l'Ufficio Tecnico Erariale di Firenze, a seguito di autorizzazione della Sezione Staccata Demanio prot. 6988/95 del 16 novembre 1995, procedeva alla dismissione dall'Opera Universitaria di Firenze di porzione del complesso demaniale denominato "Ex Convento di S. Apollonia", Via San Gallo 25 Firenze e alla sua contestuale consegna, ai sensi dell'art. 21 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 *"Norme sul diritto agli studi universitari"*, alla Regione Toscana, Dipartimento Istruzione e Cultura, nelle more della stipula tra i due enti del relativo atto di concessione;
- Dato atto che il sopra richiamato atto destinato a regolamentare il rapporto concessorio in parola, nonostante il richiamo contenuto nel verbale di cui sopra, non è mai stato sottoscritto;
- Dato atto che, in attuazione dell'art. 33, co. 1 della Legge Regionale 11 agosto 1993, n. 55 *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"*, a mente del quale *"La Regione trasferisce alle Aziende, con effetto dall'esecutività' della apposita deliberazione di Giunta Regionale, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento dei fini della presente legge e riacquistate ai sensi dell'art. 10 della LR n. 62/89. Detti beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano risultante dal verbale di consegna"*, la gestione della sopraddetta porzione di complesso immobiliare veniva affidata all'Azienda Regionale per il D.S.U. di Firenze (dal 1 gennaio 2009 confluita nell'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana), in quanto bene destinato al perseguimento delle finalità del diritto allo studio universitario e in naturale continuità con la gestione della stessa fino a quel momento assicurata dall'Opera Universitaria di Firenze, senza che peraltro venisse mai sottoscritto il verbale di consegna previsto dalla citata disposizione normativa;
- Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.278 del 16/03/2016 recante *"Approvazione schema di Accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Porzione del Complesso di Sant'Apollonia Firenze, tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, l'Agenzia del Demanio, Filiale di Toscana e Umbria, la Regione Toscana, sottoscritto in data 05/05/2015"*;
- Rilevato che, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di valorizzazione di cui al punto precedente, Regione Toscana è divenuta proprietaria della porzione del Complesso di cui trattasi, per effetto del contratto di trasferimento a titolo gratuito dal

Demanio dello Stato sottoscritto in data 28 marzo 2019, previa approvazione intervenuta con Decreto Dirigenziale 27 febbraio 2019, n. 2544;

- Dato atto che dopo la formalizzazione dell'acquisizione da parte di Regione Toscana della proprietà del bene in questione non è ancora intervenuta la sottoscrizione tra essa e l'Azienda di un atto formale di concessione che definisca, oltre agli spazi oggetto di concessione l'effettivo titolo giuridico che legittimi l'Azienda a detenere la porzione di bene di cui tuttora risulta assegnataria di fatto, la natura del titolo (gratuito o oneroso) e il suo contenuto in termini di obblighi e al contempo fornisca la necessaria e piena legittimazione nell'adozione degli atti, compresi quelli di spesa, che essa deve assumere per garantire la gestione di tali spazi;
- Visto, inoltre, il Decreto Dirigenziale del Responsabile del Settore Patrimonio e Logistica della Giunta Regionale Toscana n. 14343 del 14 settembre 2018 recante *"Avvio della fase attuativa dell'accordo di valorizzazione del complesso di Santa Apollonia e costituzione di un tavolo tecnico"*;
- Rilevato che con il menzionato Decreto:
 - si designava, quale soggetto attuatore degli interventi di valorizzazione previsti nell'Accordo sottoscritto tra Regione e Demanio dello Stato, l'Azienda Regionale DSU, che poteva quindi procedere con la progettazione definitiva ed esecutiva dei suddetti interventi;
 - si costituiva un tavolo tecnico di supporto nello sviluppo di soluzioni tecniche finalizzate a giungere ad un progetto condiviso, che doveva prevedere la presenza, oltre all'Azienda, di almeno un referente di Fondazione Sistema Toscana, uno di Fondazione Toscana Spettacolo e tre referenti della Regione (uno per il Settore Patrimonio e Logistica, uno per il Settore DSU e sostegno alla ricerca ed uno per il Settore Spettacolo);
- Dato altresì atto che Regione Toscana ha nel frattempo stanziato risorse destinate a finanziare gli interventi di valorizzazione di cui trattasi (€ 800.000,00 con Delibera di Giunta Regionale n. 131 del 19 febbraio 2018 per e € 1.500.000,00 con Delibera del Consiglio Regionale n. 78 del 1 agosto 2018);
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 70/18 del 5 ottobre 2018 recante *"Preso d'atto del Decreto Dirigenziale Settore Patrimonio e Logistica della Regione Toscana n. 14343 del 14/09/2018 recante Avvio della fase attuativa dell'accordo di valorizzazione del Complesso di Santa Apollonia e costituzione di un tavolo tecnico"*;
- Atteso che con la sopraddetta Deliberazione l'allora C.d.A. dell'Azienda, nel recepire il richiamato Decreto n. 14343/2018, dopo aver evidenziato l'insufficienza delle risorse alla data dell'atto stanziato da Regione Toscana rispetto all'ammontare presunto delle opere contemplate dall'Accordo di valorizzazione, precisava che *"il ruolo attribuito all'Azienda deve considerarsi essenzialmente quello di stazione appaltante delle procedure di gara che dovranno essere approntate per la realizzazione degli interventi contemplati dall'Accordo di valorizzazione (progettazione ed esecuzione dei lavori), mentre la fase di successiva gestione e valorizzazione degli spazi recuperati, risultando strettamente connessa ad un progetto culturale rivolto ad una pluralità di soggetti - giovani (studenti e non), residenti, turisti, etc. - non può che vedere il coordinamento ed il coinvolgimento della Regione Toscana e delle Fondazioni"*;
- Dato atto che, in attuazione del ruolo attribuito con le determinazioni sopra indicate, l'Azienda ha proceduto ad espletare e aggiudicare la gara di appalto per l'affidamento di progettazione della fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro conservativo della porzione del Complesso S. Apollonia, oltre ad ulteriori prestazioni accessorie rese necessarie nell'ambito della predetta attività di progettazione (rilievo laser scanner, verifica di vulnerabilità sismica, indagine diagnostica degli elementi strutturali in legno);

- Atteso che una parte dei locali del primo piano del Complesso in parola risultano occupati abusivamente dal 6 giugno 2014;
- Considerato che con nota prot. 5978 del 6 giugno 2014 l'Azienda informava dell'occupazione la Questura di Firenze, unitamente alla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, all'epoca proprietaria del bene e alla Regione Toscana, concessionaria dello stesso e che sono intercorsi ripetuti contatti sul punto con la Prefettura, con la stessa Regione Toscana e le altre Amministrazioni a vario titolo interessate;
- Preso atto che in data 9 aprile 2019 l'allora Presidente dell'Azienda, su mandato conferito dal C.d.A. con deliberazione n. 79/18 del 25/10/2018, ha presentato denuncia/querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ravvisando nella situazione determinatasi a seguito dell'occupazione in parola fattispecie e i successivi eventi che potevano configurare alcune tipologie di reato (art. 633 c.p. e 639 *bis* c.p.);
- Dato atto che, nonostante l'iniziativa di cui sopra e le analoghe assunte in seguito dalla stessa Regione Toscana, una volta acquisita la proprietà e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, ad oggi persiste la situazione di occupazione abusiva in questione;
- Considerato che la situazione sopra descritta, rendendo inaccessibili per l'Azienda i locali oggetto di occupazione, intralcia il regolare espletamento delle attività di progettazione degli interventi previsti dall'Accordo di valorizzazione, provocando una dilatazione del termine di attuazione del predetto Accordo che in ultima istanza potrebbe indurre il Demanio dello Stato a revocare il trasferimento della proprietà del complesso a suo tempo disposto a favore di Regione Toscana;
- Considerato inoltre che il perdurare di una siffatta situazione non fa che aggravare lo stato di degrado che contraddistingue oramai da tempo il Complesso, con continui episodi di danneggiamento, disturbo della quiete pubblica e criminalità, oltre a ripercuotersi negativamente anche sul regolare funzionamento delle attività che vengono svolte all'interno del Complesso, a partire da quella, rilevante per l'utenza universitaria, che riguarda la mensa universitaria;
- Ritenuto, pertanto, che lo stato di fatto sopra descritto, con l'Azienda che, pur in assenza di un formale atto di concessione dell'immobile da parte del proprietario, continua a farsi carico della sua gestione, tanto ordinaria che straordinaria, con assunzione di oneri, obbligazioni e responsabilità di vario genere, rende non più differibile la definizione da parte di Regione Toscana del titolo giuridico in forza del quale l'Azienda è immessa nel possesso del bene *de quo* e del suo contenuto in modo che siano individuati con certezza gli spazi oggetto di concessione e tutti gli altri elementi essenziali, quali natura (gratuita o onerosa), durata, obblighi, oneri e responsabilità in capo a ciascuna delle parti;
- Ritenuto altresì che la mancata definizione del titolo giuridico di cui sopra può essere idonea a viziare la legittimità degli atti amministrativi che l'Azienda deve adottare nella gestione del Complesso, compresi quelli relativi all'attuazione dell'Accordo di valorizzazione, con le conseguenze in termini di responsabilità sottese ad un eventuale accertamento di illegittimità di uno o più di tali atti;

DELIBERA

1. Di prendere atto dello stato di fatto descritto in narrativa relativo alla situazione presso la porzione del Complesso denominato "Ex Convento di S. Apollonia", Via San Gallo 25 Firenze, in cui l'Azienda, pur in assenza di un formale atto di concessione dell'immobile da parte del proprietario, continua a farsi carico della sua gestione, tanto ordinaria che straordinaria, con assunzione di oneri, obbligazioni e responsabilità derivante dalla gestione della mensa e dell'auditorium.

2. Di ritenere non più differibile la definizione da parte di Regione Toscana, quale proprietaria del bene di cui trattasi, del titolo giuridico in forza del quale l'Azienda è immessa nel possesso del bene stesso e del suo contenuto in modo che siano individuati con certezza gli spazi oggetto di concessione e tutti gli altri elementi essenziali, quali natura (gratuita o onerosa), durata, obblighi, oneri e responsabilità in capo a ciascuna delle parti.
3. Di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché indirizzi alle competenti strutture di Regione Toscana formale richiesta di provvedere a quanto indicato nel punto precedente.
4. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante affissione all'Albo on line dell'Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 6 (Del Medico, Bellandi, Gemmiti, Giordano, Micali, Romizi)
- Astenuti: n. 1 (Sayad Nik)
- Contrari: n. (-----)

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*